

SCHEDA PROCEDIMENTI PENALI PER CRIMINI DI COLLABORAZIONISMO

COLLOCAZIONE ARCHIVISTICA

AdS Torino - Sezioni Riunite, Corte d'Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 238

Istoreto - Fondo sentenze magistratura piemontese (sentenza).

SEZIONE 1: ESTREMI DEL PROCEDIMENTO

ORGANO GIUDICANTE / SENTENZA

Autorità giudiziaria: Corte d'Assise Straordinaria di Torino – Sez 1°

Composizione del Collegio:

Presidente: Dott. Raffaele Ruggiero

Giudici popolari: Carlo Vietti, Alessandro Rigo, Leopoldo Zaramella, Tillo Ticciati

Procura del Re di Torino:

P.M.: Avv. Ettore Fortini

N. fascicolo: RG. N. 149/1945

Sentenza: n. 84 del 27.09.1945

IMPUTATI

Numero complessivo imputati: 1

Tot. uomini: 1

Tot. donne: 0

Imputato n.1: Augusto Curto

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 16.10.1925 – Carmagnola (TO)

Residenza: Carignano (TO), via Resia n.1

Cittadinanza: italiana

Stato civile: celibe

Fascia d'età al momento del fatto: 19-20

Rapporti con il PNF: non iscritto

Rapporti con il PFR: non iscritto

Altri dati biografici: partigiano

PARTI LESE

Numero complessivo parti lese: 2

Tot. uomini: 2

Tot. donne: 0

Tot. collettività: 0

Tot. tipologia (status): 2 partigiani

Parte lesa n.1: Giovanni Fantozzi (Spada)

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: 23.09.1924 - Torino
Residenza: Torino, via Chiomonte n. 28
Cittadinanza: italiana
Fascia d'età al momento del fatto: fino a 20
Occupazione: pubblico ufficiale (agente di polizia)
Status: partigiano
Altri dati biografici: arrestato, deportato

Parte lesa n.2: Carlo Cerniglia (Marino)

Genere: uomo
Data e luogo di nascita: 30.03.1921 – Misilmeri (PA)
Cittadinanza: italiana
Fascia d'età al momento del fatto: 21-30
Occupazione: pubblico ufficiale (agente di polizia)
Status: partigiano
Altri dati biografici: arrestato, deportato

PRINCIPALI FATTI CONTESTATI NEL PROCESSO

Data e luogo del fatto: dall'08.09.1943 sino alla Liberazione
Tipologia: repressione antipartigiana, collaborazionismo politico
Descrizione sintetica: accusato di aver favorito i disegni politici del nemico invasore causando con il suo operato la cattura seguita da deportazione di Giovanni Fantozzi e Carlo Cerniglia, appartenenti al Cvl.

SEZIONE 2: DENUNCIA, ARRESTO, INDAGINI.**Denuncia:**

Tipologia: collettiva
Data: 11.07.1945
Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino
Nominativo / Autorità denunciante: questura di Torino
Tipologia denunciante: autorità italiana
Sintesi denuncia: delazione a favore dei tedeschi
È presente una denuncia di Bartolomeo Bruda che accusa il Curto di averlo denunciato per furto ai danni di un fascista.

Arresto:

Data e luogo: 09.06.1945, Carignano
Autorità procedente: questura di Torino
Sintesi verbale: accusato di aver fatto arrestare 2 partigiani

Indagini / Attività antecedenti al dibattimento:

Interrogatorio del PM (30.07.1945 avanti PM):
Dichiara di essere stato partigiano in montagna sino al dicembre 1944, quando le bande si sciolsero. Andò quindi a lavorare all'autocentro tedesco di Carignano. Dopo qualche tempo giunsero due uomini vestiti in borghese – partigiani Marino e Spada - che chiesero alla padrona del garage presso cui si trovava il Curto una batteria per macchine; poiché questa rispose che non ne aveva, si rivolsero a lui chiedendo di chi era la macchina con cui si trovava lì. Dichiara di aver risposto che la macchina era dei tedeschi e che lui era l'autista, ma che quando fosse stata aggiustata avrebbero potuto prenderla. Gli fecero alzare le mani e lo perquisirono. Al comando

un tenente tedesco gli chiese chi fossero gli uomini che gli avevano imposto il “mani in alto”; il Curto, a suo dire, sostenne che fossero amici suoi, ma poiché il tedesco non gli credette rispose che probabilmente erano partigiani. A quel punto fu picchiato violentemente e obbligato a seguirli nella ricerca dei due uomini. Dichiarò di aver cercato di deviare la macchina facendo strade diverse, ma quando li incontrarono, alla domanda del tenente confermò che erano gli stessi uomini che lo avevano minacciato nel garage. Furono quindi arrestati, interrogati e condotti alle Nuove di Torino. Dichiarò che lui, in seguito a quella vicenda, minacciato dai tedeschi di essere inviato in Germania in quanto favoreggiatore di partigiani, ottenne dal comando tedesco di essere invece impiegato per il trasporto della posta sulla linea Milano-Verona.

Audizione testimoni:

Teste 1: Carlo Cerniglia, Marino (23.08.1945 avanti PM)

Conferma la sua dichiarazione scritta, aggiungendo che il Curto fu per un periodo partigiano nella 103° Brigata Garibaldi, da cui fu in seguito espulso in quanto elemento individualista. Riferisce che il Curto rimase autista dei tedeschi per lungo tempo, e che soltanto quando alcuni loro compagni partigiani minacciarono di ucciderlo per vendicarli, si decise a cambiare lavoro e a trasferirsi.

Teste 2: Giovanni Fantozzi, Spada (23.08.1945 avanti PM)

Dichiara che il 28.12.1944, insieme al partigiano Marino fu incaricato di ritirare una batteria per automezzi nel garage di tale Cantamutto, a Carignano. Qui trovarono il Curto, autista dei tedeschi; benché disarmati, lo perquisirono. Lui riferì loro di essere un ex partigiano della squadra di “Marco” e che gli avrebbe consegnato la macchina dei tedeschi, a lui affidata in custodia, appena fosse stata aggiustata. Poco dopo però furono raggiunti da una macchina con a bordo sei tedeschi armati e il Curto; fu chiesto loro se conoscevano il Curto e risposero di no; quando però gli puntarono la pistola alla testa il testimone ammise, e vennero arrestati. Intanto il Curto, in piemontese, gli chiedeva “Come, non mi conosci più?”.

Altro:

Dichiarazione del sindaco di Carignano che attesta che Augusto Curto fece parte della banda partigiana “Marco” fino alla primavera del 1944 e che in seguito passò a lavorare alle dipendenze del comando tedesco di Villastellone. Nel settembre del 1944 cooperò all’uccisione di un soldato tedesco a Carignano.

Dichiarazione di Augusto Curto sull’attività da lui svolta a partire dall’08.09.1943. Afferma che, minacciato di essere inviato in Germania, ottenne dal comando tedesco di essere invece impiegato per il trasporto della posta sulla linea Milano- Verona. Dopo qualche tempo tornò a Carignano e si impiegò come autista alla Riv. Dichiarò di essere stato partigiano, prima della 44° Brigata Denitas e in seguito nella Seconda Divisione Langhe IV°, fino al settembre 1944, quando si impiegò come autista per i tedeschi.

Denuncia di Aldo Bruna, partigiano, che riporta ciò che Augusto Curto gli dichiarò a proposito dell’arresto dei partigiani Marino e Spada.

Dichiarazione di Augusto Curto riguardo all’arresto dei partigiani Marino e Spada. Il Curto afferma che questi l’avevano minacciato a mano armata per impossessarsi della macchina tedesca che aveva in custodia. Costretto dal maresciallo tedesco delle SS a seguire i soldati nella ricerca dei partigiani, cercò di sviarli, ma quando i due furono arrestati confermò che i due uomini erano gli stessi che lo avevano minacciato nel garage. Durante l’interrogatorio venne chiamato per confermare l’accusa e lui confermò.

Dichiarazione di Carlo Cerniglia (Marino) che riferisce che il Curto, autista dei tedeschi, si presentò a lui e il partigiano Spada come Antonio Giallungo; i due partigiani, recatisi nel garage in cui si trovava l’accusato per prendere delle batterie, gli intimarono il “mani in alto” e lo perquisirono. Il Curto disse loro di passare dopo qualche giorno se volevano la macchina, perché in quel momento era rotta. In seguito furono fermati da una macchina dalla quale scesero sei SS e l’autista; furono arrestati e riconosciuti dal Curto, che parlava loro in piemontese, chiedendo perché non lo riconoscessero a loro volta. A Carignano furono interrogati e in seguito trasportati alle Nuove di Torino, da cui partirono per il campo di concentramento di Bolzano.

SEZIONE 3: IL PROCESSO.

IMPUTAZIONI

Imputazioni: collaborazionismo politico art. 58 cpmg
Descrizione: imputato di collaborazionismo politico per aver favorito i disegni politici del nemico invasore causando con il suo operato la cattura seguita da deportazione di Giovanni Fantozzi e Carlo Cerniglia, appartenenti al Cvl.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Allais e Fernando Del Vecchio (di fiducia)

DIBATTIMENTO

Data apertura dibattimento: 27.09.1945
Data chiusura dibattimento: lo stesso giorno

Interrogatorio dell'imputato:

Riferisce che dal 13.12.1943 era partigiano nella Valle di Lanzo, da dove passò poi ad altre formazioni dislocate in pianura. Dichiara di essere stato arrestato dai fascisti insieme a tale Tenente Petassa e condotto dal Commissario prefettizio di Carignano che lo rilasciò con l'obbligo di andare a lavorare per i tedeschi. Ammette di aver accettato, ma di aver sempre fatto atti di sabotaggio. Un giorno due partigiani si presentarono al garage dove lavorava per prendere la macchina di cui era autista, ma siccome la stessa non era ancora stata aggiustata disse loro di ripassare. Quando questi se ne andarono venne avvicinato da un maresciallo tedesco che gli chiese chi erano i giovani che poco prima erano stati da lui. Riferisce di aver risposto che erano suoi amici, ma poiché questo non ci credette fu condotto al Comando per subire un interrogatorio e minacciato di morte. Infine lo obbligarono a salire in macchina e lo misero a confronto con i due partigiani, che erano stati arrestati. Ammette di aver detto di riconoscerli per quei due che erano stati nel garage, credendo, a suo dire, di fare del bene. Riferisce che dopo un mese scappò dai tedeschi e si impiegò alla Riv.

Esame dei testimoni:

Teste n. 1: Giovanni Fantozzi (teste citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: partigiano, dichiara che un giorno, insieme al compagno Carlo Carniglia, ricevette il compito di andare a prendere una batteria di un'automobile in un garage a Carignano. Lì trovarono l'imputato seduto in una macchina dei tedeschi, che disse loro che poiché l'automobile non era in ordine non si poteva adoperare. Riferisce che pur essendo disarmato, gli fece alzare le mani puntando la mano in tasca e facendo credere di avere una pistola. Afferma che quando furono fermati dai tedeschi il Curto scese dalla macchina con una mano in tasca dicendo in dialetto torinese "non mi conoscete sono quello del garage". Furono tradotti all'Albergo Nazionale e poi alle Nuove; in seguito in un campo di concentramento.

Teste n. 2: Carlo Carniglia (teste citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: dichiara che quando si recarono nel garage a Carignano, lui e il suo compagno Giovanni Fantozzi, erano in borghese, disarmati e con documenti falsi. Il Curto disse loro di essere stato pure lui nelle formazioni della resistenza e asserì di chiamarsi Gian Longo. Dichiara che quando furono arrestati dai tedeschi il Curto disse di riconoscerli per quelli che erano stati nel garage poco tempo prima. Durante il loro interrogatorio al comando tedesco il Curto, credendo ancora fossero armati, chiese loro dove nascondessero la pistola. Afferma che nei giorni dell'insurrezione lo trovarono alla Scuola di Guerra dove faceva parte della Divisione Partigiana "Augusta"; lo volevano arrestare ma il suo comandante si oppose. Riferisce che il Curto ammise di conoscerli solo dopo che gli contestarono la delazione contro di loro.

Teste n. 3: Lorenzo Petassa (teste citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: capo partigiano, aveva avuto il Curto alle sue dipendenze e testimonia che questo era un bravo ragazzo che si comportò sempre bene, compiendo anche atti di valore. Conferma di essere stato arrestato dai tedeschi assieme all'imputato e di aver lavorato con lui nel campo di munizioni di Villastellone, compiendo atti di sabotaggio. Dichiara di essere detenuto per reato comune.

Teste n. 4: Felice Mautino (teste citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: capo partigiano, dichiara di aver avuto alle sue dipendenze il Curto dal novembre 1943 al marzo 1944. In quel periodo l'imputato di comportò molto bene: era uno dei primi partigiani ed era il più giovane.

Teste n. 5: Mario Canegallo (teste citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: partigiano, dichiara che il Curto fu un suo compagno d'armi e che si distinse sempre per atti di valore. Afferma di averlo perso di vista nel dicembre del 1944, quando la banda si disperse in seguito a rastrellamenti.

Teste n. 6: Luigi Cavanna (teste citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara che il Curto gli riferì che due partigiani erano stati da lui per avere la macchina dei tedeschi e che poiché questa non era pronta, aveva detto loro di non poterli dare.

Teste n. 7: Stefano Damone (teste citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara che il Curto lo andò a trovare in ospedale e gli raccontò la vicenda avvenuta nel garage, sostenendo che i tedeschi l'avevano picchiato e minacciato di morte se non avesse rivelato l'identità dei due partigiani. Aggiunge che il Curto gli disse di aver fatto fare ai tedeschi dei lunghi giri per tentare di sviare la cattura.

Teste n. 8: Spirito Chiazza (teste citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara che il Curto, quando lavorava per i tedeschi all'Autocentro, trafugava pezzi di ricambio che portava e lui e servivano per le macchine dei partigiani. Inoltre, appena poteva si recava ad aiutarlo ad aggiustare le macchine.

Teste n. 9: Andrea Nota (teste citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: afferma di aver lavorato con il Curto presso il deposito di munizioni a Villastellone e che questo sabotò parecchie munizioni.

Teste n. 10: Paolo Petazzi (teste citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: ingegnere della Riv, dichiara di aver affidato al Curto un lavoro di smontaggio di macchine quale atto di sabotaggio contro i tedeschi che le volevano portare via.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni del PM: ritenersi l'imputato colpevole del delitto di cui all'art. 58 cpmg e come tale condannarlo, con la concessione delle attenuanti alla pena di 8 anni e 4 mesi di reclusione.

Conclusioni della difesa: assolversi l'imputato perché il fatto non costituisce reato o per insufficienza di prove in punto di dolo; in subordine applicazione art. 7 del ddl 27 luglio 1944 n. 159: non punibilità o riduzione della pena fino a un quarto del minimo.

SENTENZA

Esito:

Condanna: la Corte dichiara l'imputato colpevole del delitto a lui attribuito come in rubrica in concorso della circostanza di avere partecipato alla lotta per la Liberazione e delle circostanze attenuanti generiche, e lo condanna alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione

Sanzioni accessorie: spese del giudizio e del suo mantenimento durante la carcerazione preventiva

Attenuanti: generiche art. 62 bis cp

Motivazioni della sentenza: la Corte osserva che la materialità del fatto attribuito all'imputato non è messa in dubbio; se ne difende pertanto la veridicità; è invece lecito dubitare circa l'elemento soggettivo del reato. Tuttavia, il Curto aveva dato ai vecchi compagni un nome falso, per sfuggire ad un'eventuale identificazione da parte loro; in secondo luogo, il fatto che la macchina dei tedeschi si fosse fermata proprio davanti ai due partigiani dimostra come fu lo stesso Curto a riconoscere i due e ad indicare ai militi di fermarsi.

Va quindi affermata la responsabilità dell'imputato, al quale peraltro compete l'attenuante dell'art. 7 dll 27 luglio 1944 n. 159 per aver partecipato alla lotta partigiana e alla Liberazione di Torino, senza che possa giungersi alla completa impunità non essendo dimostrato che egli abbia compiuto i segnalati atti di valore. Inoltre la Corte ritiene di concedere, per la giovanissima età, le attenuanti generiche.

SEZIONE 4: IMPUGNAZIONI / GIUDIZIO DI RINVIO**Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:**

Data: 04.10.1945

Promosso da: Augusto Curto

Avv. Alfredo Del Vecchio

Sintesi dei motivi di impugnazione: per la sussistenza del reato occorrono il dolo specifico e la partecipazione attiva dell'imputato. È stato tuttavia accertato, non contrastato, che il Curto era un giovane partigiano e che solo in seguito a cattura prestò servizio presso i tedeschi; fu solo in seguito a minaccia di morte che il Curto accettò di collaborare alla cattura dei due partigiani, quindi sotto costrizione e in modo del tutto passivo. Manca dunque anche la volontà del reato.

Sentenza Corte di Cassazione:

N.:

Data: 16.05.1946

Esito: rigetto

Sintesi della sentenza / principi di diritto:

Ordinanza in camera di Consiglio (21.08.1946) dichiara estinto il reato per amnistia

SEZIONE 5: ESECUZIONE DELLA PENA**Carcerazione preventiva:**

da 09.06.1945 a 27.09.1945

Pena: da 27.09.1945 a 23 02.07.1946 (concessa liberazione provvisoria)

Durata prevista della detenzione: 1 anno e 8 mesi

Durata effettiva della detenzione: 10 mesi

--

SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCESSO

NOMINATIVI CITATI NEL PROCESSO

--

NOTE STORICHE E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
--

--

NOTE GIURIDICHE

--

In nome di UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Re

La Corte Straordinaria di Assise di Torino

Sezione Prima

Cassazione

1
Data 27. Set. 1945

AF 84

N. 149/45 R. Gen.

composta degli ill.mi Signori:

Ruggiero dott. Raffaele

Vietti Carlo

Rigo Alessandro

Zaramella Leopoldo

Ticciati Tillo

Presidente

Giurato

.
. .
. .

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

CURTO Augusto di Bartolomeo e di Malineri Anna,
nato a Carmagnola il 16.10.1925, residente in
Carignano, Via Resia N°1. - Presente. Detenuto.

I M P U T A T O

del delitto p.e.p. art.58 C.P.M. g. per avere
nel periodo Settembre 1943 aprile 1945, favorito
i disegni politici del nemico invasore causando
con il suo operato la cattura seguita da deporta-
zione di Fantozzi Giovanni e di Carniglia Carlo,
ambidue appartenenti al C.V.L.-

*In sede al pubblico Ministero: unico l'is,
inibito, il P.M. la difesa.*

*deponibile in cancelleria
offi 2. ott. 1945
Cassazione - Paus.*

*10/10/1945
Cassazione
Luff*

La Corte opera da la materialità del fatto altro.
Sunt all'impunito non e' nulla in dubio, se ne
dipende soltanto la volontà. Ma neanche dell'ele-
mento soggettivo del reato e' detto dubio.

È riprodotto infatti da al Corte, già partigiano e
poi, in seguito, cultura, per un' autorità a un
vizi dei tedeschi. si presentano Gombosi Giovanni e
Carrigola Carlo, partigiani, a riprova un auto mo-
bile. Riprova insieme all'operazione, i due part-
igiani si allentano in bicicletta, una prima
d'è a loro sopprimi da una macchina con polizi-
teschi accompagnati dal Corte e cultura; inviati
in un campo di concentramento, riprova che
qualche mese si evadere.

Offrono il Corte il mese stato catturati dai
tedeschi all'impunito e alla merce dei
due partigiani. Questa operazione, in base
alla quale si vorrebbe eliminare la volontarietà
di dell'azione e' nettamente da richiudere in
base a due decisive argomentazioni. Innanzi-
tutto il Corte dice ai partigiani, quando
gli si presentano per riprova da macchina
un nome falso; dice infatti di chiamarsi Paul
Henry Antonis. Inoltre quest' evidente d' essere
sfuggire a possibile identificazione del fatto di
verità comparso, che egli rivela perfettamente
rimproverato, e dei quali poteva. Sappiamo d' essere

SECONDA
SENTENZA
CONVULSO

sarebbe stato tenuto per opera di un parente
della Guardia nazionale repubblicana, del Re
Beneditto Reale, non obbligato a presentarsi
al R. d. M. non volendo la fedeltà: non specie
di libertà, né di libertà, per spiegare i suoi sentimenti con
l'una con quella organizzazione che aveva il
compito principale della lotta anti-partigiana.
Si spiegano così le minacce da lui fatte con
tra il Reale, il quale, non si già detto, né fu
una minaccia per il Reale, e anche il Reale
della, annunciando la brigata della Pallata, e il fucile
to, minacce di cui fu fatta il Reale Reale, il
quale aggiunge non meno che definisce pienamen-
te la figura del Reale. Questi infatti a
vera creduto che non avrebbe pensato non in
già, e, dispiaciuto della trama di grandezza,
si ripresenta a forza catturata.

In questo ultimo capitolo a contratto del
la R. d. M. si illustra il governo e l'opinione
della cultura della staffetta di Reale.

Prima ancora di comparire di tale carattere
nel quale subiscono i trattamenti del Reale,
è molto importante la definizione del Reale
Reale, in quale forza del seguente modo.

La parte ultima del Reale

era così pienamente d'accordo che il Parlamento
partecipava del suo spirito aveva permesso
l'entrata d'armata a morte, ratificando del
comitato d'operazione nazionale. Ad ingran-
zione avvenuta a Berlino fu invece del
Congresso, il quale si era ben guardato dal tra-
nuove nel suo spirito, un appello, senza
d'indignità, che si era venuto per le commissioni
del Congresso. L'entrata a Berlino si era a riva
l'entrata, il Congresso si era venuto alcuni giorni
d'indignità per prepararsi da per sé. E il Parlamento
glieli concessi, quindi lo aveva ammesso al
la Libertà. Forse in questo frattempo la Russia
russione del Re Benedetto, tutto per in un'occasione
a Berlino, d'ora in prima parte è stata già
annunciata. Per il resto la situazione resta
finora si rivolge (a parte la figura morale del Re
Benedetto) in vantaggio deciso del Congresso, il
quale, rivolto allo stesso Re Benedetto, tutto
la parte d'operazione, su un piano
a Torino e anche interrogati, gli risponde che
"prevedeva sempre per l'Europa". Prevedeva con
ferma rivelazione della attività collaborativa
vista del Congresso, che, inoltre, questo Re Be-
nedetto, cui affida l'impulso di operare

capelli dell'edificio centrale e esclusivamente
te delle attività collaborative del lavoro,
la cultura cioè della struttura. Prima, stappo
la della Direzione "Sergio de Viti", prima attività,
zione del comandante la brigata, ed un'attività
te la Direzione, Giorgio Miele, già menzionato,
esistenza in altri, nel maggio 1944 al 7 giugno
1945.

Fu il 20 febbraio 1945 dunque che
una macchina automobile era giunta al
matto nome di Torino a Torino in tal luogo
ne per culturale la struttura. Il testimone
Pionchi racconta di avere visto prendere in
pionieri della fazione. Ma la macchina si
era fermata, improvvisamente, benché dove essere
rimproverata di loro, i quattro armati, fra
i quali ricorrevano il lavoro. L'atteggiamento di
cambi era tale che il teste commenta: "allora
atti conferiva delle voci che erano state nel suo
canto e che cioè il movimento era entrato a
far parte delle forze repubblicane... Prima
ne pensò finalmente in pieno il lavoro, quando
il nel suo interrogatorio pretendeva accertare
la versione dei fatti abbia accompagnato, ad altro,
gli altri, senza neanche fornire la copia del

man
ad
basset
canta
adun
ubi
agn

de
at
lung
no
in
na
mille
fu
ho
alora
2 no
to a
lima
quon
adun
adun
del

la gita. Questa aveva invece una meta
finita fin dall' inizio, e la meta era a
fatta cognizione del Governo, che superava quel che
in faccia, e in coscienza, sulla condotta subdola
tenuta fino ad allora, volutamente, e deli
beratamente, e ultimamente partecipava all'im
presa. Se ne ha la conferma negativa in
questa circostanza: mentre e' un tempo
voti guardati in non pochi uomini, che sp
ri alcune suppellettili rimasta con il Brin
chi, gli altri che accompagnati nel Crivello
in numero non poco. Per gli il Crivello
abbone a d'ordine in parte il proboscide
dell' unione. Con la ciria Ministero del
Trattato, egli isafatti, sentiti con i due nel
la una della Marzotto, sulla quale ebbe anche,
e vola egli poteva avere, cordale abitazioni, e
mangia il cibo dell' amministrazione, presenti alla
doma i suoi compagni come ufficiali-patti,
gravi esigenti si ripresentava l'organizzazione
della squadra nella valle. Non si ingenera la
Marzotto, la quale si muove, vola gli impedisce
tutti le martine degli ufficiali dell' esercito se
potrebbero; ma l'invita senza presenzia
la plebe marzotta del Trattato. E un uomo

altro per definire tale il Governo. La Maritima
fu poi pubblicata mentre si stava con un'agente
al telefono, caricato nell'automobile e condotto
a Brindisi; e fu il Governo, con una telefonata
alle porte della città, ad annunciare l'arrivo
nell'albergo Patris. Di numerosi interrogatori
richiesti, e dalle contestazioni fatte in alcuni
detti interrogatori, comprese che il Governo aveva risposto
agli interrogatori tutti; particolari riguardanti
la sua attività e l'ufficio dei funzionari; ma
che ad ogni sua risposta negativa veniva
la minaccia di metterlo a confronto con lui.
E, in conseguenza, la Maritima non poteva e
veniva, ripubblicando anche l'interrogatorio
esistente, e fu subito firmata, per quanto si
vede, sotto nome di Maritima. In un rapporto
che abbiamo all'ufficio del capo di stato maggiore del
città. Venne il 26 aprile il giorno della
presenza.

Risultò, dunque, dalle premesse, og-
gettivamente e soggettivamente dimostrata la
responsabilità del Governo, al quale non può
risparmiare interpretazione dei fatti avrebbe con-
sentito in parte del P.M. la contestazione, non
della minore ipotesi dell'art. 58 e P.M. P.,

non quella dell'art. 54: d'intelligenza col senso,
 co. Ripreso peraltro la Corte si occupa di
 della parola e definisce più esattamente il fatto,
 mantenendo l'imputazione nei limiti dell'
 l'art. 58, contestato, e affermando, nei suoi
 titoli, la responsabilità dell'incidente.

Ma non potendo ormai di vedere, con
 come, non questi benivole defensorum
 del suo operato minimo, attenuate ulte-
 riormente la sua responsabilità.

Non può sembrargli, infatti, e' adde-
 rivando indovato dall'art. 6 art. 6 D.L. L.
 27 luglio 1944 (n. 159). Il presidente certo non
 ha mancato nelle premesse testificando e an-
 nullato infatti del presidente d'incarico e non
 diato con irrimediabile perdita. Il tutto non
 certo nelle premesse del conferimento è un
 suo semplice esercizio non arbitrario. E' in
 voluto di ogni modo, non la liberazione, con-
 tis d'artista presso una missione nera,
 molto questi della sua abilita' a consuetudine
 si e a rinnettarci. Poi, come si e' detto, il si-
 cesso ripro a porato. Comunque, sarebbe
 questi non faccia, della quale la Corte non
 crede, di fronte ad un caso cui pervenire

giu-
 la
 a
 to
 no
 to
 n
 into
 d'uno
 'uno
 'na
 lu',
 e
 quat.
 a
 par
 'Mi
 'L
 og:
 la
 pin
 un
 un
 .P.

te d' indimento, avvalorati.

È lo stesso d'aver ben le attestazioni ge
nerali anche esse invocate, d'aver all' art. 226
C.F. e 2 D.L. d. 14 settembre 1944 n. 288.

A far capire queste attestazioni occorre anche
la condotta processuale dell' imputato, il quale
ha fatto tutto l'opposto della sua difesa, quasi
d'aver una difesa, menzionando i nomi
entro le mura della camera (è stato prodotto
infatti un biglietto d'indirizzo clandestino)
si è tentato di far passare la Machylo, con
errori nell' indirizzo oggetto di questi processi,
come non che era stato che avrebbe fatto
arrestare e fucilare due partigiani, partigiani,
con lei, d'una operazione di fucilamento di sei
partigiani a Torino. E tentativo è invece
perché questo obbroscio accusa che si tiene
sia pure a titolo d'impedito, entro la Machylo,
è promissiva della considerazione dei primi
dell'indimento e dei materiali costitutivi come
pariti, era era stata, comunque, formulata, e
che anche la stessa Machylo ha avuto a
godere, anche dopo quel lettero scritto di
risposta al settembre 1944, la piena fiducia
della sua promissiva, servendo con immanità pe

stato a sua volta denunciato. Di qui l'interesse,
e alla loro ricerca ed eventuale cattura. In base
al luogo, quando i due furono rapinati, e la
macchina a ferro proprio in prossimità di
essi, è evidente che fu il Corto a dare l'ordi-
ne ai soldati tedeschi, che all'incirca in un
momento presero il suo camion. E che
mentre, in aria quasi celebratoria, come si
vedeva i due catturati, mentre un soldato
tedesco ~~parlava~~ parlava la rivoltella contro
uno di essi, egli l'altro si alzò piccantemente:
"Non mi confidi? sono quello del garage... E l'
fonte a quel momento, della cui volen-
tarietà, ~~non~~ quanto si è detto, non è più possibile
dubitare, è un fatto imperiale.

Va quindi appreso che la responsabilità
dell'incidento, al quale peraltro compete la
attribuzione dell'art. 1 letter b) ~~del~~ del D. L. L.
27 luglio 1944 e 159, per essere tornato alla
libera partecipazione, incorporato nella Divisione che
già da mesi parte alla liberazione di Terzi-
no, senza che possa giungersi fino alla com-
pleta discriminazione, non avendo il merito
di che altri egli avrebbe segnalato altri d'altre
re. I percorsi sono evidenti, per la giurisdiz-
zione, le attribuzioni generali.

Prevedo però che lo stesso si applichi



Per l'ordine di arresto di Torino, per l'ordine con cui si mandava a Torino l'arrestato
 del 21/8/46 ha dichiarato essere l'arrestato della condanna pronunciata
 con sentenza di primo grado a 10 anni di reclusione, emessa il 21/8/46
 per omicidio di via Salaria e non per omicidio di via Salaria di Torino
 Torino 21/8/46
 H. Cuccillieri

nel corso delle dimissioni, prima, fino ad un
 quarto, e, poi, di un terzo, per le attenuanti
 suddette, ridotta la pena a un anno e mesi
 otto, ed è quella in abbozzata conosciuta.
 Segue la condanna alle spese.

Requisiti motivi

Dickman Cook è ritenuto colpevole del delitto
 a lui attribuito come in rubrica incappata
 della circostanza attenuante di avere attivamente
 partecipato alla lotta d' liberazione, e
 delle circostanze attenuanti generiche, e, della gli
 articoli 58 C.P.M.G., 7 lettera c) D.L. 27-
 giu' 1944 n. 159, 62 bis Cod. Pen., 483, 488 C.P.P.,
 la condanna alla pena di un anno e mesi
 otto di reclusione, alle spese del giudizio e a
 quelle del suo mantenimento in carcere
 durante la carcerazione preventiva.


Torino 27 settembre 1945

il Presidente
Ruggieri

Cuccillieri = Proc.

Con sentenza 16-5-1946 la Corte Suprema di Cassazione
di Roma, rigettò il ricorso.

Torino, li 28-5-1946 H. Cuccillieri



[Handwritten signature]